

DELIBERA N. 193/14/CONS

ESPOSTO PRESENTATO DAL SIGNOR LUIGI CESARINI – RAPPRESENTANTE INCARICATO DAL MOVIMENTO CINQUE STELLE PERUGIA - PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9, DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 DA PARTE DEL COMUNE DI PERUGIA

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 maggio 2014;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito, Testo Unico;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante *“Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 138/14/CONS del 2 aprile 2014 recante: *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTA la documentazione istruttoria trasmessa dal Corecom Umbria in esito al procedimento avviato nei confronti del Comune di Perugia, pervenuta in data 16 aprile (ns. prot. n. 17894), contenente, in particolare:

- l'esposto presentato in data 10 aprile 2014 dal Signor Luigi Cesarini - rappresentante incaricato dal Movimento Cinque Stelle Perugia - per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte del comune di Perugia asseritamente effettuata, in occasione della manifestazione "Encuentro - festa delle letterature in lingua spagnola", attraverso lo svolgimento di "attività di comunicazione varia e ripetuta, con la diffusione di interviste, comunicati, opuscoli, manifesti sui quali veniva apposto il logo ufficiale del Comune, inoltre utilizzando l'indirizzo email del Comune circolodeilettori@comune.perugia.it ed il sito internet www.perugiacircolodeilettori.it";

- la documentazione relativa alla comunicazione istituzionale contestata (*screenshot* del sito internet del Comune);

- la nota inviata dal competente Comitato al Sindaco di Perugia Wladimiro Boccali in data 10 aprile 2014, con cui si contestavano i fatti e si richiedevano le eventuali controdeduzioni in merito alla questione;

- le controdeduzioni del Sindaco di Perugia, il quale sottolineava che l'evento "Encuentro" rientra fra le attività culturali a cui il Comune deve provvedere nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, in particolare in ragione della candidatura della città per la nomina a Capitale europea della Cultura 2019; la presenza del logo del Comune appare doverosa per individuare l'ente che organizza l'evento stesso, poiché il carattere dell'impersonalità non è dato dall'assenza di segni di riconoscimento del soggetto istituzionale, bensì dalla non riconducibilità ad un singolo amministratore;

- la relazione istruttoria del Corecom Umbria che ritiene integrata la violazione dell'art. 9 della legge 28/2000;

ESAMINATA la documentazione allegata alla segnalazione, le controdeduzioni presentate dal Sindaco Wladimiro Boccali e le conclusioni rappresentate dal Corecom Umbria;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

RILEVATO che con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 18 marzo 2014 del dPR 17 marzo 2014 di indizione dei comizi elettorali per le elezioni europee ha avuto inizio la campagna elettorale e che, pertanto, da tale data trova applicazione il divieto sancito dalla norma citata;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che sono finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 1, della legge n. 150/2000 stabilisce che: *“Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.”*

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 2, della legge n. 150/2000 stabilisce che: *“Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali.”*

RILEVATO che l'iniziativa culturale “Encuentro” del Comune di Perugia ricade nel periodo di applicazione del divieto fissato dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000 e che la connessa attività di comunicazione attuata dall'Amministrazione comunale di Perugia

appare riconducibile alla nozione di comunicazione istituzionale come individuata dalla legge n. 150/00;

RITENUTO che la documentazione oggetto di segnalazione non soddisfa i requisiti cui l'art. 9 della legge 28/2000 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito, vale a dire l'indispensabilità, nonché l'indifferibilità dell'iniziativa ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'ente, e l'impersonalità in quanto l'importante e rilevante iniziativa culturale ben avrebbe potuto essere svolta al di fuori del periodo elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità, peraltro non rilevata neanche dal Sindaco nelle proprie controdeduzioni;

RILEVATO che l'iniziativa oggetto di segnalazione non risulta effettuata in modo impersonale, oltre che per l'utilizzo del logo del Comune e la chiara riconducibilità all'Amministrazione comunale dell'evento – il Circolo dei Lettori di Perugia che opera all'interno dell'Assessorato alla cultura del Comune di Perugia - anche in relazione al rilascio di interviste da parte dell'Assessore alla cultura, sig. Andrea Cernicchi, come dimostra la documentazione allegata dal Comitato competente;

RITENUTO pertanto di condividere le valutazioni svolte dal Comitato in relazione all'iniziativa poc'anzi individuata;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

ORDINA

al Comune di Perugia di pubblicare sul proprio sito *web*, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dell'attività di comunicazione istituzionale posta in essere con riferimento all'iniziativa culturale *“Encuentro”*. In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”*, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata *agcom@cert.agcom.it*, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è notificata al Comune di Perugia ed è trasmessa al competente Comitato regionale per le comunicazioni.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 7 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani